

SOMMARIO

1 SCOPO 2

2 APPLICABILITA' 2

3 TERMINI E DEFINIZIONI 2

4 RIFERIMENTI NORMATIVI 4

5 RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 4

6 MODALITA' OPERATIVE 4

6.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 4

6.2 INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 5

6.3 MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE 6

6.4 CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 10

6.5 PRASSI OPERATIVE 11

6.6 DEPOSITO TEMPORANEO 14

6.7 GESTIONE DOCUMENTALE 17

6.8 SCADENZIARIO RIFIUTI 19

6.9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 19

6.10 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE 19

6.11 LAMENTELA AMBIENTALE 19


7 DOCUMENTAZIONE/MODULISTICA 19

7.1 COLLEGATI 19

7.2 DI REGISTRAZIONE 19

7.3 ALLEGATI 20

Rev.	Preparato	Controllato	Approvato	Descrizione	Data
0	RQA	RUT	DG	Prima emissione	21.11.16
1	RQA	RUT	DG	Adeguamento per soppressione Sistri	07.01.19
2	RQA	RUT	DG	Adeguamento normativo D.Lgs. 116/20	01.02.21
3	RQA	RUT	DG	Adeguamento normativo	26.07.21
4	RQA <i>Deffurano</i>	RUT <i>Fontana</i>	DG <i>Quaranta</i>	Adeguamento normativo	11.02.25

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 4 del 11.02.25
		Pagina 2 di 20

1 SCOPO

La presente procedura è mirata alla gestione ambientale dei rifiuti.

L'obiettivo è:

- Garantire la corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività condotte da S.I.TO ed i suoi fornitori / imprese in appalto presso l'Interporto, nel rispetto delle normative vigenti, a partire dal luogo di generazione del rifiuto fino all'impianto di destinazione autorizzato;
- Ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, attuare la raccolta differenziata, aumentare il recupero degli stessi;
- Garantire l'accessibilità, la completezza e la trasparenza dei documenti attestanti i movimenti dei rifiuti dalla produzione al destinatario finale.

La procedura risponde ai requisiti richiesti al paragrafo 8.1 della norma UNI EN ISO 14001.

2 APPLICABILITA'

Questa procedura si applica:

1. a tutte le attività di servizio proprie di S.I.TO o condotte da terzi (fornitori di servizi / appaltatori) che danno luogo alla produzione di rifiuti;
2. ai rifiuti urbani non pericolosi prodotti dai clienti (in locazione o proprietari degli immobili dell'Interporto) e utenti dell'Interporto, compreso i rifiuti da spazzamento delle strade dell'Interporto e dal lavaggio dei contenitori, la cui raccolta e avvio a smaltimento / recupero fanno parte integrante del servizio erogato al cliente;
3. ai rifiuti abbandonati all'interno dell'Interporto da terzi sconosciuti.

Resta fermo che le responsabilità della gestione dei rifiuti condotte dai fornitori di servizi / appaltatori nell'ambito dell'erogazione dei servizi per conto di S.I.TO, rimangono in capo ai fornitori di servizi / appaltatori medesimi.

La procedura non si applica per la gestione dei rifiuti speciali dei clienti (in locazione o proprietari degli immobili dell'Interporto) che provvedono in autonomia nell'ambito del proprio insediamento e, comunque, nei termini di Legge e della buona convivenza.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Per gli acronimi e le codifiche utilizzate si faccia riferimento a quanto contenuto nel Manuale ambiente e nell'**Elenco documenti e matrice di correlazione SGQA-231 (M0)**.

Per i termini tecnici e le definizioni utilizzate si deve fare riferimento all'edizione corrente della norma UNI EN ISO 14001 e le definizioni previste da Leggi cogenti (es. art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

In particolare si definisce:

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
- **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
- **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso
- **rifiuto abbandonato**: rifiuti urbani di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto e per il quale S.I.TO, in qualità di detentore, provvede alla raccolta ed avvio a recupero / smaltimento
- **rifiuti urbani**:
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, omissis;
 - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4. omissis;
 - 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

○ 6. omissis.

Rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
	Rifiuti biodegradabili	20 02 01
	Rifiuti dei mercati	20 03 02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
	Carta e cartone	20 01 01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15 01 02
	Plastica	20 01 39
LEGNO	Imballaggi in legno	15 01 03
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38
METALLO	Imballaggi metallici	15 01 04
	Metallo	20 01 40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15 01 05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15 01 06
VETRO	Imballaggi in vetro	15 01 07
	Vetro	20 01 02
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	15 01 09
	Abbigliamento	20 01 10
	Prodotti tessili	20 01 11
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 13 17*	08 03 18
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	20 03 07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20 01 28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01

Attività riportate nell'allegato L-quinquies che possono originare rifiuti domestici di cui all'allegato L-quater:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato e beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali, di produzione beni specifici.
- 20bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Per quanto concerne gli acronimi:

DG:	Presidente e Vice Presidente
RQA:	Responsabile Qualità e Ambiente
RUT:	Responsabile Ufficio Tecnico
AGR:	Addetto alla Gestione Rifiuti
TUA:	Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
FIR:	Formulario di Identificazione Rifiuti
Vi.Vi.FIR:	Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti
RCS:	Registro di Carico e Scarico
RENTRI:	Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
MUD:	Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Denuncia rifiuti)
EER:	Elenco Europeo dei Rifiuti
ANGA:	Albo Nazionale Gestori Ambientali
AIA:	Autorizzazione Integrata Ambientale
AUA:	Autorizzazione Unica Ambientale
AU:	Autorizzazione Unica art. 208 TUA
MCA:	Manufatti Contenenti Amianto

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme, le Leggi ed i regolamenti ai quali la procedura fa riferimento sono riportati nell'elenco delle norme e Leggi gestito dal RQA; l'edizione o revisione alla quale ci si riferisce è quella valida a partire dalla data di pubblicazione della procedura stessa.

5 RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO

Il RUT ha la responsabilità delle attività condotte presso l'Interporto (sia dei dipendenti, che dei fornitori di servizi / appaltatori). L'UT, nell'ambito delle attività di sorveglianza definita nella procedura **Controllo operativo ambientale (PA18)**, esegue i controlli sulla conformità alla normativa ambientale cogente e ai criteri ambientali riportati nella presente procedura, negli accordi contrattuali e nelle disposizioni di Legge.

L'UT progetta, in fase di gara di appalto, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti (compreso lo spazzamento delle strade) dell'Interporto. L'UT verifica che le imprese che gestiscono i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni necessarie e che siano ottemperati tutti gli adempimenti normativi previsti, verifica il corretto svolgimento del servizio ed anche la corretta classificazione dei rifiuti e le eventuali analisi necessarie.

I fornitori di servizi e le imprese in appalto che erogano i servizi e svolgono lavori per conto di S.I.TO presso l'Interporto sono legalmente responsabili per i rifiuti prodotti dalle proprie attività (produttore dei rifiuti). Anche i clienti che producono i rifiuti sono legalmente responsabili per i propri rifiuti.

La responsabilità relativa all'aggiornamento della presente procedura è a carico del RQA.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (TUA):

- **secondo l'origine come:**
 - ◆ Rifiuti Urbani
 - ◆ Rifiuti Speciali
- **e secondo le caratteristiche di pericolosità come:**
 - ◆ Rifiuti Pericolosi
 - ◆ Rifiuti Non Pericolosi

A migliore chiarimento si evidenzia che sono **rifiuti speciali**, tra gli altri, quelli provenienti da:

- attività artigianali
- attività industriali
- attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui alla Dec. 2014/955/Ue e al Reg. 1357/2014/Ue, ovvero all'allegato I della parte quarta del TUA. L'elenco dei rifiuti di cui alla Dec. 2014/955/Ue include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di



concentrazione delle sostanze pericolose così come stabilito dal Reg. 1357/2014/Ue. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183 del TUA.

Si fa riferimento (per evitare ridondanti ripetizioni) anche alle definizioni di cui al cap. 3.

6.2 Individuazione dei rifiuti prodotti

S.I.TO individua, preliminarmente, le attività che daranno origine a residui/rifiuti, la natura e la tipologia dei rifiuti che prevedibilmente saranno prodotti e predispose il **Piano rifiuti (M82)**. Detto Piano contiene un elenco dei rifiuti producibili presso l'interporto:

- A. quelli propri di S.I.TO;
- B. quelli urbani non pericolosi prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta;
- C. quelli dei fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO;
- D. quelli abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto (sulla base di uno storico);
- E. quelli generati occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati o MCA di strutture dell'Interporto.

L'elenco comprende l'origine, il codice CER, descrizione, pericolosità o meno, se rifiuti urbani, destino del rifiuto e soggetti coinvolti nella gestione. Detto Piano rappresenta una linea guida per S.I.TO per le attività di gestione dei rifiuti.

A. Rifiuti prodotti da S.I.TO:

Sono riferibili ai rifiuti che hanno origine dalle attività del personale di S.I.TO e sono riportati all'interno del Piano **M82**, sono riconducibili sostanzialmente a rifiuti urbani e toner esauriti.

B. Rifiuti urbani non pericolosi prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta:

Sono riferibili ai rifiuti prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta, ad esclusione dei rifiuti speciali che hanno origine dalle attività dei clienti e che sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge. Detti rifiuti comprendono una frazione differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) e una frazione indifferenziata, e sono riportati all'interno del Piano **M82**. Per determinare se detti rifiuti rientrano tra quelli urbani è necessario verificare se sono rispettati i requisiti di cui al cap. 3 della presente procedura).

C. Rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO:

Sono riferibili ai rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO all'interno dell'Interporto. In linea generale detti rifiuti sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge. Detti rifiuti comprendono una vasta gamma di rifiuti da manutenzione (compresi imballaggi) e, nel caso di realizzazioni di opere edili (sia di manutenzione, che ex novo), rifiuti da costruzione e demolizione. Tale tipologia di rifiuti è riportata all'interno del Piano **M82**.


D. Rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto:

Sono riferibili ai rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto. Detti rifiuti comprendono una gamma di rifiuti, sia pericolosi che non, riconducibili a ingombranti, RAEE, batterie per auto, pneumatici, imballaggi in legno, rifiuti da costruzione e demolizione. A questi si aggiungono possibili rifiuti infetti (siringhe) rinvenute sulle aree verdi. Tale tipologia di rifiuti è riportata all'interno del Piano **M82**.

I rifiuti abbandonati si configurano come rifiuti urbani ai sensi della lett. d), co. 2 art. 184 del TUA, in quanto si cita testualmente tra le definizioni di rifiuti urbani "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

E. Rifiuti generati occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati o MCA di strutture dell'Interporto:

Sono riferibili ai rifiuti che hanno origine occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti per incidenti stradali) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati (es. in conseguenza di incidenti i cui sopra o a seguito di rotture di serbatoi interrati o atti dolosi di

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 4 del 11.02.25
		Pagina 6 di 20

sversamento) o bonifica MCA di strutture dell'Interporto. Detti rifiuti comprendono una gamma di rifiuti pericolosi (da liquidi pericolosi, materiale assorbente contaminato, terreno contaminato, rifiuti di MCA). Tale tipologia di rifiuti è riportata all'interno del Piano **M82**.

In tale contesto giova ricordare i rifiuti prodotti da fornitori di manutenzione dei mezzi di trasporto di S.I.TO (officina, elettrauto, carrozziere, gommista) ovvero al lavaggio degli stessi: detti rifiuti considerato che i veicoli in dotazione sono solo due, non si ritengono rilevanti e non sono richiamati all'interno del Piano **M82**, tuttavia a detti fornitori è richiesto l'impegno a gestire i rifiuti nei termini di Legge.

In riferimento alla prospettiva del ciclo di vita delle strutture di proprietà dell'Interporto, occorre menzionare, oltre ai rifiuti di manutenzione (di cui al punto C sopra), anche i rifiuti da demolizione relativi allo smaltimento finale delle strutture medesime che sono richiamate sempre nel Piano **M82**.


6.3 Modalità di classificazione

Quella di seguito riportata è la prassi gestionale per classificare il rifiuto che è condotta dal produttore del rifiuto e riferibile ai casi di cui alle lett. A (ad opera di S.I.TO), C (ad opera dei fornitori di servizi / imprese in appalto), E (ove applicabile, ad opera di terzi / S.I.TO / fornitori di servizi).

Nel caso di rifiuti abbandonati (lett. D e, ove applicabile, E), ove non è noto il produttore, spetta a S.I.TO (in qualità di detentore) provvedere alla classificazione del rifiuto in collaborazione con il fornitore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o soggetti terzi qualificati (es. consulente, aziende terze).


Nel caso B è compito di S.I.TO, nell'ambito della progettazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, definire a priori le tipologie di rifiuti e relativo codice EER al fine di predisporre i contenitori dei rifiuti ove i clienti / utenti riporranno i rifiuti.

I rifiuti prodotti sono classificati dal produttore a seconda della natura della lavorazione/attività d'origine e della tipologia del rifiuto ed ai codici di classificazione del EER riportate nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del TUA, alla Dec. 2014/955/Ue secondo anche il Reg. 1357/2014/Ue, nonché in base alle modalità definite all'interno delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" (Delibera SNPA n. 105/2021 del 18/05/21) (vedasi schema di seguito riportato).




Per l'identificazione dei rifiuti pericolosi, il produttore confronta il codice EER identificato per ciascun rifiuto, con l'elenco della Decisione: se il codice è indicato in maniera univoca nell'elenco, il rifiuto va considerato come "pericoloso". Allo stesso modo per i rifiuti non pericolosi, il produttore confronta il codice EER identificato per ciascun rifiuto, con l'elenco dei CER: se il codice è indicato in maniera univoca nell'elenco, il rifiuto va considerato come "non pericoloso". Ove per lo stesso rifiuto fossero individuati n. 2 codici (uno pericoloso ed uno non pericoloso - codici a specchio) è eseguita, ove applicabile, anche l'analisi del rifiuto per classificazione, comprensiva dell'attribuzione dell'eventuale caratteristica di pericolo HP del rifiuto. Si ricorda che la definizione della pericolosità o meno di un rifiuto può, in determinate circostanze, essere condotta anche mediante la presa visione della scheda di sicurezza della sostanza (es. nel caso del toner esaurito) che porta alla formazione del rifiuto, del ciclo lavorativo, dei processi.


Fase 1



Fase 2



Fase 3



Analisi per classificazione e caratterizzazione (omologa)

Per l'esecuzione delle determinazioni analitiche saranno utilizzati laboratori analitici certificati ISO 9001 e preferibilmente in possesso di accreditamento ACCREDIA.

Nel caso di rifiuti con codice EER a specchio e per i quali sia necessario determinarne il destino (smaltimento o recupero) mediante analisi di caratterizzazione (omologa), è necessario preliminarmente provvedere a:

- caratterizzazione del rifiuto tal quale ai fini dell'omologa del rifiuto medesimo con attribuzione del corretto EER in caso di codici a specchio e, per i rifiuti pericolosi, determinarne la caratteristica di pericolo (es. HP5);
- e, ove applicabile, alla sua caratterizzazione mediante:
 - test di cessione e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini del recupero ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i. (per i rifiuti non pericolosi);
 - test di cessione e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini dello smaltimento in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. (per i rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Le analisi chimiche vengono eseguite ogni volta che sono prodotte nuove tipologie di rifiuti, ogniqualvolta variano sensibilmente le condizioni che portano alla formazione del rifiuto e, comunque, per i rifiuti avviati in discarica. Il campionamento dei rifiuti deve essere condotto ai sensi della norma UNI 10802, preferibilmente da addetti del laboratorio qualificato.

Tipologia di rifiuto	Perchè è richiesta l'analisi (normativa)	Quando fare l'analisi	Cosa serve l'analisi
CLASSIFICAZIONE			
Rifiuto speciale non pericoloso con codice CER a specchio (diverso di cui voce --*) avviato al recupero/smaltimento	Art. 184 e ai sensi dell'allegato D Dlgs 152/2006. Provvedimenti autorizzativi.	Al primo conferimento e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Per verificare l'eventuale pericolosità e poi per assegnare il codice di pericolo HP
Rifiuto speciale non pericoloso, di cui si conosce l'origine e la scheda dati di sicurezza e la lavorazione non comporta modifiche nella natura chimica e composizione.	NON OBBLIGATORIA	---	---
Rifiuto speciale pericoloso con codice CER ASSOLUTO	NON OBBLIGATORIA	---	---
CARATTERIZZAZIONE			
Rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) autorizzati in "regime semplificato"	Art. 8 c. 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i.	Al primo conferimento all'impianto di recupero e ripetuta ogni 24 mesi ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) autorizzato in regime semplificato	Art. 7 comma 3 del DM 161/2002	Al primo conferimento all'impianto di recupero e ripetuta ogni dodici mesi ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di smaltimento (D)	Art. 7-bis del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.	Al primo conferimento in discarica e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di smaltimento (D)	Art.7-bis del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.	Al primo conferimento all'impianto di smaltimento e ripetuta ogni anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto

Analisi per avvio a smaltimento

Nel caso di rifiuti da avviare in discarica è necessario provvedere preliminarmente all'esecuzione del test di cessione e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini dello smaltimento in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.. I rifiuti sono conferiti presso la discarica definitiva in funzione dell'esito delle analisi (in caso di presenza di amianto i rifiuti sono conferiti in discarica per amianto o con celle dedicate).


Quando eseguire le analisi

Le analisi chimiche vengono eseguite ogni volta che sono prodotte nuove tipologie di rifiuti, ogniquale volta variano sensibilmente le condizioni che portano alla formazione del rifiuto e, comunque, per i rifiuti avviati in discarica. Detto questo, in linea di massima è necessaria almeno un'analisi annuale per tipologia di rifiuto con codice EER a specchio.

Il campionamento dei rifiuti deve essere condotto ai sensi della norma UNI 10802, preferibilmente da addetti del laboratorio qualificato.

Conservazione delle registrazioni:

I rapporti di prova delle analisi chimico-fisiche sono archiviati dal produttore presso il sito. I rapporti di prova sono conservati almeno per la durata di 3 anni (dalla data di emissione).

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 4 del 11.02.25
		Pagina 10 di 20

6.4 Controllo autorizzazioni necessarie

Quella di seguito riportata è la prassi gestionale per il controllo dei soggetti ai quali sono affidati i rifiuti quali trasportatori, impianti di trattamento (recupero / smaltimento), eventuali intermediari senza detenzione di rifiuti. L'obbligo è riconducibile al produttore / detentore del rifiuto.

Tale obbligo è applicabile a S.I.TO per i propri rifiuti prodotti (lett. A), per i rifiuti per i quali è erogato il servizio di raccolta e trasporto nell'Interporto (lett. B), per i rifiuti abbandonati (lett. D e, ove applicabile, lett. E).

In particolare per le lett. B, C ed E è compito di S.I.TO, nell'ambito del procedimento della gara di appalto e dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dell'Interporto ed anche di altre tipologie di servizi e lavorazioni, accertare preventivamente che i soggetti aggiudicatari siano in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Tal prassi è adottata da S.I.TO anche per il controllo della gestione dei rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per suo conto e nel caso di eventuali bonifiche di siti contaminati / MCA. Il controllo è condotto dal RUT (con l'ausilio degli addetti dell'UT) della S.I.TO che, in via preliminare e in occasione delle verifiche a campione, accerta il possesso, da parte dei vari soggetti chiamati alla gestione del rifiuto (trasportatore, impianto di trattamento ed eventuale intermediario), delle autorizzazioni applicabili aggiornate. I titoli autorizzativi possono essere conservati in qualsiasi forma (cartacea o digitale).

Naturalmente l'obbligo del controllo delle autorizzazioni è dovuto, a cascata, anche ai fornitori di servizi e alle imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO (e nel caso di eventuali bonifiche di siti contaminati / MCA) nei confronti dei soggetti ai quali sono affidati i rifiuti.

Il possesso dei titoli autorizzativi prevede in particolare:

- a. l'esistenza e la validità (al momento del conferimento dei rifiuti all'esterno) dell'iscrizione all'ANGA delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti accertandosi che: la tipologia di rifiuto per quel trasporto e che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nella iscrizione all'ANGA; deve essere disponibile il provvedimento principale (prima richiesta o rinnovo) e, ove applicabile (es. per inserimento nuovi mezzi / cambio targhe / inserimento di nuovi rifiuti), i provvedimenti di variazione / dichiarazioni sostitutive di atto notorio; è possibile effettuare ulteriori verifiche (soprattutto in casi dubbi) su eventuali cancellazioni o sospensioni dall'ANGA nel sito internet www.albonazionalegestoriambientali.it/Elenchiscritti.aspx;
- b. nel caso di un rifiuto destinato allo smaltimento, che il destinatario abbia la prescritta AU ai sensi dell'art. 208 del TUA o AIA, non scaduta e valida per quella tipologia di rifiuto e per le operazioni di smaltimento riportate nel FIR;
- c. nel caso di un rifiuto per il quale sia stato istituito apposito Consorzio nazionale (es. oli usati e batterie al piombo esauste), che la ditta acquirente faccia parte del relativo Consorzio e sia in possesso della prescritta autorizzazione;
- d. nel caso di un rifiuto destinato al recupero, che l'impresa che effettua le operazioni di recupero abbia inviato la prescritta comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero in forma semplificata di quella tipologia di rifiuto (art. 216 del TUA o AUA) e per le operazioni di recupero riportate nel FIR o sia in possesso di autorizzazione ordinaria (AU art. 208 TUA o AIA);
- e. nel caso in cui nella gestione del rifiuto intervenga un'impresa che svolga l'attività di intermediario/commerciante senza detenzione di rifiuti, che la stessa sia dotata di Iscrizione all'ANGA per la Cat. 8 e per la specifica tipologia di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi).

Al momento non sono previste campagne di recupero mediante impianti mobili di cui al co. 15, art. 208 TUA, tuttavia, anche nell'ottica della prospettiva del ciclo di vita delle strutture di proprietà dell'Interporto, non si esclude la possibilità di effettuare campagne di recupero per future demolizioni importanti. In tal caso è cura dell'impresa autorizzata, provvedere ad effettuare la comunicazione necessaria nei termini di Legge alla Città Metropolitana di Torino.

Nel caso di trasporto di rifiuti prodotti all'interno dell'Interporto da parte dei fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO ed effettuato direttamente da queste agli impianti di trattamento è necessario verificare l'esistenza e la validità (al momento del conferimento dei rifiuti all'esterno) dell'iscrizione all'ANGA per il trasporto dei propri rifiuti (cat. 2bis) accertandosi che:

- la tipologia di rifiuto per quel trasporto e che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nell'iscrizione all'ANGA;
- il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo;
- nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi il carico non ecceda i 30 kg/lt al giorno.



Si ricorda a tal proposito che il trasporto di rifiuti nell'ambito della cat. 2bis è possibile solo per i rifiuti che sono stati prodotti nell'ambito della propria attività dalla medesima impresa che effettua il trasporto (per intendersi nella prima e terza casella del FIR deve comparire l'impresa che fa il trasporto) e per non rifiuti prodotti / detenuti da terzi.

E' necessario verificare che, per ogni conferimento di rifiuti, l'addetto dell'impresa produttrice dei rifiuti, in collaborazione con il trasportatore (ove diverso dall'impresa produttrice) provveda a compilare il FIR, e a registrare, ove applicabile, i movimenti relativi alle attività di alienazione sul registro di carico e scarico.

Per la gestione dei rifiuti dell'Interporto è fatto divieto di:

1. utilizzare, per il trasporto di rifiuti, soggetti non autorizzati e conferire rifiuti ad impianti non autorizzati;
2. vendere e cedere al qualsiasi titolo (anche gratuito) rifiuti a terzi non autorizzati;
3. trasportare i rifiuti prodotti nell'Interporto, al di fuori di quelli derivanti da manutenzione (e comunque non rifiuti inerti), alla sede o altri siti aziendali non autorizzati dei fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO.

6.5 Prassi operative

Quella di seguito riportata è la prassi operativa per la gestione dei rifiuti.

A. Rifiuti prodotti da S.I.TO:

I rifiuti propri di S.I.TO, sono riconducibili sostanzialmente a rifiuti urbani (compresi toner esauriti). Per tale tipologia di rifiuti è prevista la separazione nell'ufficio dei diversi materiali (carta, plastica, vetro / alluminio, indifferenziati) che poi l'impresa di pulizie provvede a riportare negli appositi contenitori (vedi oltre). Per i toner sono presenti nelle due palazzine (PalaSITO e POD) contenitori specifici (ecobox) dove raccogliere i toner esauriti.

B. Rifiuti urbani non pericolosi prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta:

I rifiuti prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta sono i rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti speciali che hanno origine dalle attività dei clienti e che sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge) che hanno origine all'interno dei locali dell'Interporto e rifiuti degli utenti che sono riposti nei cestini. Detti rifiuti comprendono una frazione differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) e una frazione indifferenziata.

Tale tipologia di rifiuti è gestita secondo le modalità riportate all'interno del Capitolato speciale di appalto del servizio. In particolare è prevista la dislocazione di varie tipologie di contenitori numerati e colorati dove riporre i rifiuti da parte dei clienti e cestini per i rifiuti degli utenti.

I cassonetti carrellati per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) sono posizionati c/o utenze selezionate dell'area interportuale ed hanno le seguenti caratteristiche:

- Colore Blu (Vetro/Alluminio) – volume 240 lt - adesivo ben visibile indicante il giorno di svuotamento e il numero assegnato;
- Bianco (Carta) - volume 1.100 lt - adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento e il numero assegnato;
- Giallo (Plastica) - volume 1.100 lt - adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento e il numero assegnato.

I cassonetti carrellati per la raccolta indifferenziata sono posizionati prevalentemente all'interno dei piazzali delle utenze interportuali e parzialmente su sedime stradale ed hanno le seguenti caratteristiche:

- Grigio/Verde - volume 1.100 lt - adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento e il numero assegnato.

E' predisposta un'**Informativa rifiuti ai clienti – M83** (consegnata in occasione di nuovi contratti) per quanto attiene le modalità di differenziazione dei rifiuti a monte e la corretta raccolta nei contenitori dei rifiuti urbani oggetto del servizio.

L'impresa alla quale è affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (denominata in seguito "Gestore rifiuti interno") provvede a conferire detti rifiuti ad impianti autorizzati e a condurre il monitoraggio sui rifiuti gestiti, così come definito all'interno del Capitolato speciale di appalto, e a comunicarne mensilmente i dati a S.I.TO.

C. Rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO:

I rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO all'interno dell'Interporto sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge. Detti rifiuti comprendono una vasta gamma di rifiuti da manutenzione (compresi imballaggi) e, nel caso di realizzazioni di opere edili (sia di manutenzione che ex novo), rifiuti da



costruzione e demolizione. I rifiuti prodotti sono in via generale asportati dal produttore entro la giornata, fanno eccezione le lavorazioni che si protraggono per più di un giorno e, comunque, ove è possibile effettuare il deposito temporaneo in condizioni controllate per l'ambiente (vedi criteri deposito temporaneo) e di sicurezza per gli operatori medesimi, per i clienti e per gli utenti. Fanno eccezione ad esempio i cantieri edili importanti i cui rifiuti possono essere messi in deposito temporaneo sempre entro il perimetro del cantiere secondo i criteri del deposito temporaneo e per la durata del cantiere. Si precisa che:

- i rifiuti rimossi dall'impresa di pulizie dai locali e prodotti da terzi (es. cestini) non rientrano tra i rifiuti prodotti dalla stessa, bensì tra i rifiuti di cui alla lett. B e ne seguono il destino;
- i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia dei locali e prodotti dall'impresa di pulizie possono essere conferiti dagli operatori all'interno dei contenitori dei rifiuti urbani (ove possibile con differenziazione) limitatamente a stracci, carta, contenitori di sostanze chimiche per la pulizia vuoti e ben risciacquati (con esclusione di contenitori in pressione (bombolette e rifiuti contaminati diversi da quanto sopra);
- i rifiuti da pulizia della fognatura (rifiuti speciali) risultano formalmente prodotti dall'impresa di autospurghi;
- gli scarti derivanti dalle potature del verde sono avviati in qualità di rifiuti a impianti di recupero rifiuti, ovvero in qualità di sottoprodotti di cui all'art. 184bis del TUA a impianti di produzione per l'energia.

I rifiuti prodotti presso l'Interporto possono essere direttamente conferiti dai produttori (se in possesso di iscrizione all'ANGA o con Trasportatori professionali) all'impianto di trattamento (recupero o smaltimento), o, solo nel caso di manutenzione di cui all'art. 193 co. 19 del TUA, presso la propria sede (dove figurano formalmente prodotti e da qui devono essere avviati agli impianti di trattamento).

A garanzia dell'evidenza della corretta gestione dei rifiuti S.I.TO richiede ai propri fornitori / imprese in appalto di produrre la fotocopia della quarta copia del FIR entro i termini di Legge.

Per i soli rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione ai sensi dell'art. 193 co. 19 del TUA, sono applicate le disposizioni previste nell'articolo medesimo. Tali residui sono quelli derivanti dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie alle infrastrutture, macchine (comprese fotocopiatrici) e impianti dell'Interporto. Detti rifiuti possono essere trasferiti presso la sede del fornitore e qui assumere la condizione giuridica di rifiuti ed essere caricati nel registro di carico e scarico del fornitore. Nelle fasi di spostamento dei suddetti materiali è compilata la documentazione di accompagnamento (DDT) con la dicitura tale da comprendere il riferimento normativo (art. 193 co. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Dette imprese devono essere in possesso dell'iscrizione all'ANGA per la cat. 2bis.

Nel caso in cui fossero impiegati per cantieri di rilevanza bagni chimici, le deiezioni, compresi i liquidi impiegati per la pulizia e manutenzione degli stessi, sono smaltiti come rifiuti (EER 200304). Il produttore del rifiuto è il fornitore si occupa anche della manutenzione del bagno medesimo (svuotamento).

In questo caso è necessario che l'impresa conservi presso il cantiere copia del contratto di noleggio del WC chimico (comprensivo delle attività di manutenzione per svuotamento, pulizia e disinfezione dello stesso). Ad ogni svuotamento, il fornitore si deve impegnare a trasmettere all'impresa che utilizza il bagno, la fotocopia delle 4° copia del FIR che attesta l'effettivo conferimento all'impianto di smaltimento dei rifiuti. Tale documento deve essere conservato almeno per tutta la durata dell'appalto.

Gestione dei sottoprodotti e dei residui di lavorazione potenzialmente riutilizzabili (non rifiuti)

I residui di lavorazioni potenzialmente riutilizzabili e che esulano dalla classica gestione dei rifiuti sono i residui che si configurano come sottoprodotti (cioè che rispettano i requisiti per il sottoprodotto di cui all'art. 184bis, co. 1 del TUA) e che possono essere riutilizzati presso l'Interporto o in altro sito. Rientrano tra questi i rifiuti di pallets da riutilizzare, bobine, imballaggi in genere, residui di cavi, ecc.. Questi devono essere chiaramente identificati e separati dai rifiuti in deposito temporaneo.

In primo luogo resta fermo che la gestione dei rifiuti (nella completa definizione di Legge "...qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi...") prodotti presso l'Interporto deve essere conforme alle disposizioni normative e riportate nella presente procedura. Ne consegue che anche per i residui potenzialmente riutilizzabili, ove non c'è la volontà di riutilizzo, vige l'obbligo della gestione come rifiuti.

Tutti i residui che non rientrano nella definizione di rifiuto non sottostanno alla normativa sui rifiuti; tali residui possono:

1. essere già valutati presso l'Interporto come sottoprodotti ed essere riutilizzati presso l'Interporto medesimo o in altro sito;
2. possono essere trasportati presso la sede del fornitore / impresa in appalto e qui essere valutati per il riutilizzo.

Di seguito si riporta, per punti, la procedura di gestione per i sottoprodotti di cui al caso 1:

- I. lo stoccaggio presso l'Interporto dei sottoprodotti deve separato per tipologia (es. imballaggi) e deve essere identificato con la dicitura "Sottoprodotti da riutilizzare";

- II. nel caso in cui il riutilizzo avvenga esternamente all'Interporto, prima della partenza deve essere compilato correttamente il DDT con specificazione che trattasi di materiale per il riutilizzo;
- III. il trasporto dall'Interporto al sito di riutilizzo dei sottoprodotti deve essere accompagnato dal DDT che va conservato almeno per la durata dell'appalto.

Di seguito si riporta, per punti, la procedura di gestione per i residui da sottoporre a valutazione per il riutilizzo di cui al caso 2:

- A. lo stoccaggio presso l'Interporto dei residui deve essere separato per tipologia (es. imballaggi) e non deve essere identificato con il codice EER (perché ancora non sono rifiuti) ma con la dicitura "Materiali da sottoporre a valutazione per il riutilizzo";
- B. prima della partenza deve essere compilato correttamente il DDT;
- C. il trasporto dall'Interporto alla sede del fornitore / impresa in appalto dei residui deve essere accompagnato dal modulo compilato che va conservato almeno per la durata della commessa;
- D. presso la sede del fornitore / impresa in appalto si effettua la valutazione per il riutilizzo senza alcuna manipolazione, oltre alla cernita;
- E. i residui che si è deciso di non riutilizzare divengono rifiuti e devono essere gestiti come tali presso la sede del fornitore / impresa in appalto (come se fossero stati prodotti presso tale luogo).

Questa prassi è applicabile solo ai materiali potenzialmente riutilizzabili: imballaggi di varia natura (es. scatole in cartone, pancali, bobine, patatine, ecc.) e pezzi di cavo / tubazioni. Non vale per i residui palesemente non riutilizzabili e per le altre tipologie di rifiuti (es. terre (disciplinate da una norma specifica), inerti, ecc.) dove ci sono sentenze che ne vietano il riutilizzo (es. rifiuti inerti).

D. Rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto:

I rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto possono assumere rilevanza (a tal proposito si tenga presente che l'Interporto è aperto). Detti rifiuti comprendono una gamma di rifiuti, sia pericolosi che non, riconducibili a ingombranti, RAEE, batterie per auto, pneumatici, imballaggi in legno, rifiuti da costruzione e demolizione. A questi si aggiungono possibili rifiuti infetti (siringhe) rinvenute sulle aree verdi. Fatte salve le azioni intraprese per contenere tale fenomeno (vigilanza, posizionamento cartellonistica di divieto di scarico, dissuasori presso le aree più sensibili, ecc.), sono definite le modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti rinvenuti all'interno dell'Interporto.

Nel caso di rifiuti rinvenuti presso l'Interporto gli addetti della Vigilanza antincendio o gli addetti di S.I.TO (che li rinvergono) deve dare tempestiva comunicazione al RUT, unitamente alle informazioni necessarie per comprendere l'entità del ritrovamento (descrizione, quantitativi, fotografie e presunti autori), sarà cura del RUT della S.I.TO valutare (con il supporto del RQA) la situazione e poi stabilire le modalità gestionali (a partire dalle analisi per la classificazione, deposito temporaneo e fino al conferimento). Nel caso di contestuale contaminazione del suolo / corpi idrici come conseguenza dell'abbandono di rifiuti o sversamento doloso di rifiuti / sostanze pericolose da parte di terzi sconosciuti da parte di terzi sconosciuti, sarà cura del RUT della S.I.TO (con il supporto del RQA) effettuare le dovute comunicazioni agli Organismi preposti (vedasi procedura **Gestione materiali e sostanze pericolose – PA20**).

Ove il rifiuto abbandonato non rappresenti un pericolo ambientale (es. rifiuto che non determina potenziali rilasci in ambiente, es. ingombranti) è pianificata la rimozione dello stesso per tempi superiori a sette giorni.

Ove il rifiuto abbandonato rappresenti un pericolo ambientale (es. rifiuto che determina potenziali rilasci in ambiente, es. batteria al piombo, frigoriferi, televisori, fusti / taniche di sostanze chimiche liquide) è effettuata da parte degli addetti della vigilanza antincendio la messa in sicurezza in loco (spostamento nelle aree impermeabilizzate adiacenti ed anche mediante perimetrazione dell'area) ed è pianificata la rimozione dello stesso nel tempo massimo (in funzione della situazione) di sette giorni. In situazioni critiche l'UT provvede altresì a comunicare alle Autorità, entro le 24 ore dal rinvenimento, l'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti (es. veicoli fuori uso).

Indicazioni per le modalità di stoccaggio sono definite all'interno del Piano **M82**.

La corretta gestione dei tempi del deposito dei rifiuti abbandonati si evince dalle registrazioni nel **Registro delle disfunzioni (M47)**.

Il Gestore rifiuti interno predispose un preventivo (per le fasi di carico, trasporto e avvio a destinazione) per lo smaltimento di detti rifiuti, tenendo in considerazione il codice EER attribuito da S.I.TO, per individuare i soggetti autorizzati al trasporto ed allo smaltimento / recupero: il Gestore rifiuti interno produce a S.I.TO, unitamente al preventivo, anche i provvedimenti autorizzativi dei soggetti individuati.

Dopo le valutazioni di ordine tecnico ed economico, S.I.TO approva il preventivo e il Gestore rifiuti interno provvede ad espletare il servizio (direttamente, se in possesso dei titoli autorizzativi, o mediante terzi) con la compilazione del FIR. Ad avvenuto conferimento il Gestore rifiuti interno provvede a far recapitare la quarta copia del FIR a S.I.TO entro i termini di Legge.

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 4 del 11.02.25
		Pagina 14 di 20

In tale ambito il Gestore rifiuti interno svolge anche i seguenti ed ulteriori servizi attinenti al rinvenimento di rifiuti abbandonati:

- controlla il contenuto dei contenitori di rifiuti urbani indifferenziati posti in punti critici ai fini dell'abbandono con lo scopo di verificare, prima dello svuotamento nel mezzo di trasporto, la presenza di rifiuti non attinenti a tale tipologia;
- la gestione di eventuali rifiuti sanitari pericolosi (es. siringhe rinvenute nelle aree verdi) in coordinamento con l'impresa che svolge il servizio di manutenzione del verde;

per detti rifiuti è applicata la prassi sopra descritta.

E. Rifiuti generati occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati o MCA di strutture dell'Interporto:

I rifiuti che hanno origine occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti per incidenti stradali) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati (es. in conseguenza di incidenti i cui sopra o a seguito di rotture di serbatoi interrati o atti dolosi di sversamento) sono gestiti in conformità a quanto descritto nella procedura **PA20**.

I rifiuti che hanno origine dalla bonifica MCA di strutture dell'Interporto sono gestiti dall'azienda autorizzata e iscritta all'ANGA per la cat. 10A secondo le modalità contenute nella procedura **Gestione amianto – PA21**.

6.6 Deposito temporaneo

Si premette che per quanto riportato in precedenza al punto 6.2 S.I.TO produce rifiuti urbani (compresi toner esauriti) (lett. A). S.I.TO gestisce altresì rifiuti prodotti da terzi sconosciuti e eventualmente abbandonati all'interno del perimetro dell'Interporto (lett. D). Le disposizioni di seguito riportate valgono per S.I.TO limitatamente a tali fattispecie.

Per i rifiuti urbani (differenziati e non) prodotti all'interno dell'Interporto, fatta salva la raccolta nei contenitori predisposti, è condotta la raccolta ed il trasporto da parte del Gestore rifiuti interno direttamente agli impianti di recupero / smaltimento (lett. B) (non esiste ulteriore deposito).

I fornitori di servizi e imprese in appalto che operano all'interno dell'Interporto per conto di S.I.TO, effettuano il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti presso l'Interporto e presso la propria sede (art. 193 co. 19 TUA) (lett. C). Anche le imprese terze che si occupano di eventuali eventi accidentali di sversamenti o bonifiche di amianto, possono a loro volta effettuare il deposito temporaneo di rifiuti prodotti nell'ambito di tali attività (lett. E).

In tale contesto l'UT della S.I.TO coordina, in collaborazione con i referenti dei fornitori / delle imprese e con il RQA, la gestione dei rifiuti, in particolare:

- organizza le aree di deposito temporaneo dei rifiuti (area di raggruppamento dei rifiuti), i punti di posizionamento dei contenitori di rifiuti del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- nel caso di eventuali cantieri aperti significativi, da disposizioni in merito alle modalità di deposito temporaneo nelle aree messe a disposizione e interne al cantiere;
- fornisce le disposizioni per suddividere e stoccare in loco i rifiuti abbandonati da terzi;
- informa e dà le istruzioni operative agli operatori della vigilanza antincendio, al Gestore rifiuti interno, ai fornitori e alle imprese in appalto sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti in deposito temporaneo;
- verifica la presenza e validità delle autorizzazioni, relativamente ai trasportatori e destinatari e ne verifica il calendario delle scadenze.

In particolare, l'UT si adopera affinché le aree siano mantenute in condizioni decorose e gestibili, senza equivoci, nel rispetto delle prescrizioni sul deposito temporaneo ed etichettatura.

In caso di attività svolta da imprese in appalto / fornitori di servizi, supervisiona la corretta modalità di gestione secondo la presente procedura anche da parte di questi.

Requisiti del deposito temporaneo

Di seguitosi riportano le regole generali per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Il deposito di rifiuti deve essere condotto all'interno del perimetro del luogo di produzione, in aree delimitate e rese riconoscibili dal personale, e le tipologie di rifiuto devono essere identificate con il codice EER attribuito dal produttore, la descrizione del rifiuto e l'eventuale etichettatura di pericolosità (vedi oltre). Sono fatte salve le

regole di identificazione dei rifiuti urbani, già descritte e oggetto di raccolta interna all'Interporto da parte del Gestori rifiuti interno. Ciascun fornitore di servizi / impresa in appalto che effettuasse il deposito temporaneo all'interno dell'Interporto, deve indicare in maniera chiara, oltre la tipologia di rifiuto, anche i riferimenti del produttore (nome impresa o logo).

Il deposito temporaneo deve essere condotto in maniera tale da salvaguardare l'ambiente.

I rifiuti sono stoccati separatamente (per tipi omogenei).

Per lo stoccaggio dei rifiuti sono seguiti i criteri di cui all'art. 185 bis del TUA e al punto 4.1 della Delibera C.I.R. del 27 luglio 1984.

Qualora fosse previsto il deposito temporaneo degli oli esausti e questo superasse i 500 lt, sono applicati i criteri del DM 16/05/1996 n. 392.

Ove i rifiuti possono essere classificati urbani, questi sono posti nei contenitori destinati e identificati.

Le precauzioni generali da mettere in atto per il raggruppamento dei **rifiuti liquidi/ semiliquidi / fangosi** nel deposito temporaneo sono di seguito elencate:

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o "bacini di contenimento"; per le dimensioni di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
 - se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio;
 - qualora vi siano più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
 - il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti, ed impedire, così, la contaminazione del suolo; il tappo a vite del bacino di contenimento deve essere sempre montato e ben serrato;
 - lo stato di conservazione dei contenitori deve essere garantito.

Nei luoghi di deposito esterni, è necessario proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione prodotti gassosi) e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo piogge intense lo stato dei bacini di contenimento. Qualora le acque fossero contaminate (ove applicabile eseguire l'analisi chimica) è necessario avviarle allo smaltimento come rifiuti, se invece le acque risultano non contaminate è possibile convogliarle alla rete delle acque meteoriche.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente (deve essere raccolto e mai scaricato nel corpo recettore).

Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata (griglie/torri localizzati in funzione della densità dei vapori o estrattori meccanici).

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei **rifiuti solidi** deve essere condotto in maniera tale che:

- in linea generale i rifiuti non devono essere a contatto diretto con il suolo (per i rifiuti pericolosi ne è fatto divieto) e deve essere almeno posto un telo a terra, in alcuni casi può essere sufficiente un appoggio (es. pancali), è preferibile il deposito dei rifiuti su superfici impermeabilizzate e/o all'interno di specifici contenitori a tenuta (es. cassoni scarrabili, casse, fusti, secchi, big bags, ecc.);
- i rifiuti pericolosi devono essere posti in contenitori a tenuta, sopra descritti, su pavimentazione impermeabile, in particolare: i rifiuti inerti pericolosi devono essere contenuti in cassoni scarrabili a tenuta e coperti (con telo o coperchio); i rifiuti inerti contenenti amianto (terre, ballast) devono essere stoccati in big bags a doppio strato e sigillati, posti su superficie impermeabile in modo tale da impedirne il contatto col suolo; eventuali rifiuti di coperture in eternit (lastre) devono essere avvolte in film in PVC e posti impilati su pancali;



- il deposito di rifiuti non pericolosi può avvenire in cumuli (es. terre da scavo, rifiuti di demolizione) o per impilamento (es. rifiuti di pancali, bobine, canalette in cemento), questi non devono interferire con la rete scolante / caditoie e devono essere condotti in sicurezza e nel massimo decoro (per altezze non superiori a 3 m), in particolare per i rifiuti inerti non pericolosi (es. rifiuti di terre da scavo) possono essere collocati su suolo, ma è preferibile che poggino su superficie impermeabile o che sia applicato un telo alla base del cumulo per non avere il contatto diretto con il suolo;
- non deve verificarsi sollevamento di polveri (in caso di forte vento si usino teloni e coperture);
- non deve essere favorito il dilavamento dei rifiuti in grado di rilasciare sostanze pericolose per l'ambiente e/o trasporto solido (materiale fine), ove applicabile vanno posizionati teli di protezione (es. per cumuli di rifiuti di terre / materiali inerti in caso di violente precipitazioni);
- i rifiuti più leggeri e potenzialmente trascinati dal vento (es. imballaggi in nylon) devono essere riposti in contenitore o contenuti in imballaggi (es. sacco di nylon, fusto in plastica) o "zavorrati" (es. mettere sopra un pancale in legno);
- i rifiuti sono stoccati separatamente (per tipi omogenei) e, ove applicabile, stesse tipologie di rifiuti (in termini di codice CER, es. 170504), ma aventi caratteristiche diverse (es. cumuli di rifiuti di terre recuperabili e cumuli di rifiuti di terre non recuperabili), devono essere mantenuti segregati e identificati.

Il deposito temporaneo deve essere delimitato (preferibilmente con barriere, in alternativa almeno da nastro da cantiere) e non deve creare ostacolo. Il deposito dei rifiuti deve essere chiaramente segregato e ben identificato dal deposito di altri materiali (prodotti, attrezzature, ecc.).

Anche la **segnaletica di avvertimento** è molto importante per la corretta tenuta del deposito temporaneo.

I recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti ad evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni (anche negli imballaggi utilizzati per il trasporto).

Sui rifiuti pericolosi, oltre l'indicazione del codice EER e la descrizione, è apposta l'etichettatura indicante il rifiuto pericoloso (lettera "R" nera su sfondo giallo; le caratteristiche di pericolosità – frasi HP e l'etichettatura; ulteriori eventuali informazioni richieste dalla normativa). Di seguito si riporta l'esempio per rifiuti pericolosi di imballaggi contaminati:

<p>EER 150110*</p> <p>imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</p> <p>CARATTERISTICHE DI PERICOLO (FRASI HP): 05</p>	 
--	--

<p>EER 150101</p> <p>Imballaggi in carta e cartone</p>
--

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta (in maniera univoca) del produttore dei rifiuti:

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. L'evidenza della data di produzione del rifiuto si desume dal registro di carico e scarico.

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.



La corretta gestione dei tempi del deposito temporaneo si evince dalle registrazioni in uso (registro di carico e scarico per i soggetti obbligati alla tenuta). I tempi di registrazione sono 10 gg lavorativi dalla produzione / conferimento a destinazione del rifiuto.

Fatto salvo che i rifiuti abbandonati non sono prodotti da S.I.TO, la società adotta per i propri rifiuti prodotti il criterio di tipo quantitativo.

E' fatto divieto all'interno dell'Interporto di:

- ☞ bruciare i rifiuti;
- ☞ abbandonare rifiuti;
- ☞ stoccare rifiuti fuori del perimetro delle aree stabilite e comunque all'esterno dell'Interporto;
- ☞ immettere rifiuti speciali nei cassonetti dei rifiuti urbani;
- ☞ per i fornitori di servizi / imprese in appalto, riporre rifiuti in aree di pertinenza di altre imprese operanti nell'Interporto o di S.I.TO.

6.7 Gestione documentale

Si premette che S.I.TO, in qualità di società di servizi, non essendo produttore di rifiuti pericolosi non è al momento soggetta alla tenuta del registro di carico e scarico e alla presentazione del MUD. S.I.TO provvede alla compilazione dei FIR di propria competenza.

A tal proposito si ricorda che S.I.TO si fa carico dei rifiuti rinvenuti, anche pericolosi, ma non si configura come produttore iniziale di cui al co. 1 art. 190 (registro di carico e scarico) del TUA, come di seguito riportato.

Art. 190 (Registro di carico e scarico)

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Di seguito si riportano, per completezza le disposizioni generali, per la gestione amministrativa dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti compila il RCS e, per ogni conferimento di rifiuti, compila i FIR. Gli adempimenti della gestione documentale in materia di rifiuti sono a carico del AGR. E' esclusa la registrazione nel RCS dei rifiuti urbani conferiti al gestore pubblico. Per i rifiuti speciali non pericolosi, non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per le società di servizi.

Di seguito si riportano le indicazioni per la compilazione del RCS, per la compilazione dei FIR e per la presentazione del MUD.

Il carico e lo scarico sono trascritti entro 10 gg lavorativi rispettivamente dalla data di carico (produzione) e di scarico del rifiuto (partenza del rifiuto).

Il produttore di rifiuti riceve la 4^a copia del FIR dopo il conferimento autorizzato – a mano, via PEC.

A partire dal 13.02.25 sono attive le modalità stabilite dal RENTRI.

I RCS ed i FIR sono conservati almeno per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Registri di carico e scarico

Tutti i rifiuti speciali pericolosi sottoposti a registrazione, la responsabilità della corretta gestione dei registri è dell'impresa che produce del rifiuto.

I registri, vidimati dalla CCIAA o Agenzia delle Entrate (dal 13.02.25 non esisterà più il registro cartaceo per cui non sarà più necessaria la vidimazione), devono essere compilati dal personale opportunamente addestrato riportando:

- Il codice EER del rifiuto;
- Il numero di formulario;
- La descrizione;

- Lo stato fisico;
- La quantità;
- La classe di pericolosità;
- Destinazione finale (smaltimento, recupero).

AGR deve provvedere alla tempestiva registrazione, con la compilazione del RCS (come definito dal D.M.148/98 e dalla Circolare Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4/8/98 n. GAB/DEC/812/98 – Allegato 1, ovvero nel RENTRI a partire dal 13.02.25) entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. In caso di smarrimento / furto / danneggiamento è necessario provvedere alla denuncia presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza (CC o PS).

Formulario di identificazione dei rifiuti

Per qualunque attività di trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal relativo FIR, compilato, come il registro di carico e scarico, da parte del produttore di rifiuti. L'acquisto dei formulari è compito dal produttore dei rifiuti, il quale deve accertarsi, all'atto dell'acquisto, che sui formulari siano prestampati la numerazione ed i prefissi alfabetici di serie, siano indicati gli estremi dell'autorizzazione della tipografia ed i dati identificativi della stessa e che sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto. Il blocco dei FIR deve essere altresì vidimato presso la CCIAA o Agenzia delle Entrate. Può essere comunque utilizzato anche il FIR del trasportatore professionale incaricato del trasporto (opzione scelta da S.I.TO). A partire dal 13.02.25 non sarà più necessario vidimare i formulari in quanto saranno emessi numerati esclusivamente mediante il sistema RENTRI.

L'addetto qualificato dell'impresa produttrice del rifiuto deve provvedere alla compilazione del FIR (modello uniforme definito dal D.M.145/98, dalla Circolare Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4/8/98 n. GAB/DEC/812/98 – Allegato 2 e dal TUA art. 193, ovvero i nuovi FIR di cui al D.M. 59/2023 a partire dal 13.02.25) che va redatto in 4 / 2 copie, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato subito dal trasportatore. L'incaricato compila il formulario di trasporto indicando in particolare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore / detentore (es. nel caso di rifiuti abbandonati c/o l'Interporto); origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento, nome ed indirizzo del destinatario, riferimento operazione di scarico del registro rifiuti (ove applicabile). In maniera specifica nel caso di conferimento dei rifiuti abbandonati, è riportata nello spazio annotazioni la dicitura "Rifiuto abbandonato nell'Interporto".

Il formulario è redatto in 4 / 2 copie, una (la prima che non è firmata dal destinatario) deve rimanere presso il produttore/detentore, le altre tre copie, controfirmate e datate dal destinatario, vanno rispettivamente:

- una al destinatario (3^a copia / originale 2^a copia VI.VI.FIR);
- due copie al trasportatore, (la 2^a rimane c/o la sede del trasportatore mentre la 4^a deve essere restituita entro 90 giorni al produttore), nel caso di Vi.Vi.FIR trattasi di 2 fotocopie dell'originale 2^a copia.

Nel caso non si ottenga l'invio della ultima copia controfirmata dal destinatario in tempo utile (90 gg dalla movimentazione), il Referente amministrativo per la gestione rifiuti addetto alla compilazione del RCS / RENTRI provvede ad inviare alla Città Metropolitana di Torino una comunicazione per la mancata ricezione del formulario (per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione). Prima di emettere la comunicazione è preventivamente contattato il trasportatore / eventuale intermediario per risolvere il ritardo entro la data della scadenza.

AGR provvede a trascrivere nei FIR i riferimenti al proprio movimento del RCS (ove applicabile).


Dal 13.02.25 il formulario è redatto in 2 copie, una (la prima che non è firmata dal destinatario) deve rimanere presso il produttore/detentore, l'originale 2^a copia accompagna il trasporto ed è compilata, datata e controfirmata dal destinatario:

- l'originale 2^a copia è trattenuta dal destinatario);
- le due fotocopie dell'originale 2^a copia, una rimane c/o la sede del trasportatore mentre l'altra deve essere restituita entro 90 giorni al produttore.

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza, il RUT (o suo delegato qualificato) provvede a verificare che i fornitori di servizi / imprese ottemperino a quanto sopra descritto.

RENTRI

SITO è una società di servizi ed è soggetta ad iscrizione a RENTRI sono nel caso di produzione di rifiuti pericolosi. In base al n. di lavoratori (oltre 10), in caso di produzione di rifiuti pericolosi SITO rientrerebbe nel secondo raggruppamento dei soggetti obbligati al RENTRI per cui dovrebbe provvedere all'iscrizione entro il 14.08.25. Nell'adesione al RENTRI SITO si uniforma alla gestione operativa secondo le disposizioni di cui al D.M. 59/23 ai Manuali al Decreto Direttoriale n. 251 del 19.12.23, ovvero al sito internet <https://www.RENTRI.gov.it>.

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 4 del 11.02.25
		Pagina 19 di 20

Denuncia annuale al catasto rifiuti

Nel caso di tenuta del RCS nell'anno precedente, AGR provvede, anche mediante consulenti, a predisporre e ad inviare il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) alla Camera di Commercio, utilizzando i dati presenti nel Registro di Carico/Scarico, generalmente entro il 30 aprile di ogni anno (entro 120 gg dalla pubblicazione del D.P.C.M.) così come previsto dalla L. 70/94 e successive modifiche ed integrazioni.

6.8 Scadenziario rifiuti

Le scadenze relative agli adempimenti formali in materia di rifiuti, ove applicabili, sono inserite all'interno del **Registro degli obblighi di conformità legali (M74)**: è cura dell'UT, in collaborazione con il RQA, tenere sotto controllo le scadenze di Legge in conformità alla procedura **Gestione obblighi di conformità (PA14)**.

6.9 Formazione e informazione

Tutte le persone che lavorano o hanno responsabilità di gestione di processi o attività che producono rifiuti devono essere formate od informate per aumentare la loro sensibilità ai problemi di inquinamento da rifiuti. Il RUT ha la responsabilità di informare, in collaborazione con RQA, nel caso di attività da parte di fornitori o di appaltatori, i contenuti applicabili della presente procedura a tali imprese.

6.10 Non conformità e azioni correttive

Ogni situazione di non conformità riscontrata deve essere gestita in accordo alla procedura **Gestione non conformità (PQA11)**.

6.11 Lamentela ambientale

Le eventuali lamentele da parte dei clienti dell'Interporto e della comunità limitrofa all'Interporto per disturbi dovuti alla gestione dei rifiuti devono essere registrate e gestite in accordo alla procedura **Gestione della comunicazione (PQA16)**.

7 DOCUMENTAZIONE/MODULISTICA


La Documentazione/Modulistica relativa alla presente procedura è così elencabile:

7.1 Collegati

- **PQA11** - Gestione non conformità
- **PA14** - Gestione obblighi di conformità
- **PQA16** - Gestione della comunicazione
- **PA18** – Controllo operativo ambientale
- **PA20** – Gestione materiali e sostanze pericolose
- **PA21** – Gestione amianto
- **M83** - Informativa rifiuti ai clienti

7.2 Di registrazione

- **M0** - Elenco documenti e matrice di correlazione SGQA-231
- **M47** – Registro delle disfunzioni
- **M74** - Registro degli obblighi di conformità legali
- **M82** – Piano rifiuti

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 4 del 11.02.25
		Pagina 20 di 20

7.3 Allegati

- **Nessuno**